

REGOLAMENTO N. 4 DEL 28 NOVEMBRE 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Campania;
Vista l'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2007

E M A N A

Il seguente regolamento

“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA REGIONALE”

Indice

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Soggetti ammissibili
- Art. 3 Piano di interventi ammissibile
- Art. 4 Settori di intervento
- Art. 5 Spese ammissibili
- Art. 6 Apporto del soggetto destinatario
- Art. 7 Agevolazioni concedibili
- Art. 8 Intensità di aiuto
- Art. 9 Modalità di accesso
- Art. 10 Istruttoria, valutazione e negoziazione
- Art. 11 Assistenza tecnica
- Art. 12 Approvazione del piano di interventi
- Art. 13 Contenuto del contratto
- Art. 14 Erogazioni
- Art. 15 Chiusura degli investimenti
- Art. 16 Verifica, controlli e monitoraggio
- Art. 17 Revoca
- Art. 18 Regole di cumulo
- Art. 19 Pubblicità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del contratto di programma regionale, coerente con le normative settoriali, con le scelte del documento strategico regionale, con gli indirizzi urbanistico – territoriali finalizzato ad attuare politiche di sviluppo locale mediante interventi complessi.
2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. L'amministrazione regionale adotta, per l'attivazione dello strumento di cui al comma 1, apposito disciplinare, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione.
4. Al fine di identificare le priorità strategiche e le forme di aiuto adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'assessore alle attività produttive, apposito atto di indirizzo con l'approvazione del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, articolo 8, di seguito denominato PASER.
5. Il soggetto competente, per l'attuazione della procedura, provvede alla pubblicazione di appositi bandi ed acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale.
6. Entro il 30 novembre di ogni anno, l'assessore alle attività produttive presenta alla commissione consiliare competente i risultati delle azioni prodotte dagli aiuti regionali contenuti nel presente regolamento, al fine di consentire la valutazione complessiva del sistema e di procedere alla razionalizzazione dello stesso attraverso l'individuazione dei settori cui destinare le risorse regionali per l'anno successivo.
7. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Possono accedere agli incentivi le medie e grandi imprese, società cooperative, consorzi, società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, operanti nei settori agricoltura, industria ed artigianato, commercio, turismo e servizi connessi a tali settori, da concedere attraverso la procedura negoziale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 6, per la realizzazione, sul territorio regionale, di un articolato progetto volto a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.
2. Nel caso di consorzi o società consortili, il destinatario finale delle agevolazioni è la singola impresa, in riferimento al programma di investimenti ad essa imputabile, ed il soggetto consortile, limitatamente al programma di investimenti di cui è direttamente ed esclusivamente titolare.
3. I soggetti proponenti e i destinatari finali delle agevolazioni sono iscritti al registro delle imprese, si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposti a procedure concorsuali o di amministrazione controllata e sono in regime di contabilità ordinaria.

Art. 3

Piano di interventi ammissibile

1. Oggetto del contratto di programma regionale è un piano complesso di interventi localizzati sul territorio regionale, per programmi di investimento riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti.
2. Il piano di interventi, finalizzato a generare positive ricadute, è corredato di:
 - a) programmi di investimenti attuati mediante l'acquisizione, da parte di un nuovo investitore, di immobilizzazioni direttamente connesse ad uno stabilimento chiuso o destinato alla chiusura;
 - b) programmi di investimento in infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della migliore attivazione del piano complesso di interventi;
 - c) programmi di investimento per l'attivazione e la gestione di servizi comuni;
 - d) programmi organici di attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, formazione, incremento occupazionale, internazionalizzazione, da sviluppare nell'ambito delle unità produttive oggetto degli interventi;
 - e) programmi per il salvataggio ed il rilancio di imprese in difficoltà che prevedono aiuti a tantum e per un periodo limitato alla definizione di un piano di ristrutturazione.
3. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale è attuato nel rispetto dei termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.
4. L'ammissibilità è limitata ai piani progettuali corredati dell'impegno di almeno un istituto di credito, società di investimento o società finanziaria iscritta all'albo speciale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 385/93 tenuto presso la Banca d'Italia a finanziare i singoli investimenti previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti, in misura complessiva non inferiore al venticinque per cento del valore dell'investimento.

Art. 4

Settori di intervento

1. I piani di intervento di cui all'articolo 3 sono ammissibili nell'ambito dei settori agricoltura, industria ed artigianato, turismo, commercio in forma associata, logistica integrata e dei servizi connessi a tali settori, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.
2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali finalizzati a sviluppare una strategia di filiera, di distretto o di rete di imprese.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono agevolabili le spese di investimento in beni materiali ed immateriali, sostenute anche tramite locazione finanziaria, le spese per servizi e consulenze di carattere straordinario, le spese correnti, comunque strumentali e necessarie all'attuazione del piano di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle tipologie, limitazioni, condizioni e modalità previste dalla normativa comunitaria vigente specifica in relazione al tipo di intervento, e dettagliate nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Le spese relative all'acquisto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, di immobili che risultano di proprietà di uno o più soci dell'impresa aderente al contratto di programma e destinataria delle agevolazioni, o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione all'impresa medesima da parte dei restanti soci. Le predette spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili se, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o sono entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto.
3. Ai fini del presente regolamento non sono in alcun caso considerate ammissibili:
 - a) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale o di un immobile esistente;
 - b) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a);
 - c) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
 - d) le spese i cui titoli, anche se quietanzati successivamente, sono stati emessi in data antecedente alla presentazione della domanda di accesso, ad eccezione delle spese sostenute per la progettazione.
4. Sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso, ma comunque successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul bollettino ufficiale della regione Campania, a condizione che si tratti di spese riferibili esclusivamente alla fase di progettazione e strettamente propedeutiche alla presentazione della domanda di accesso e dei relativi allegati, nonché di quelle preliminari sostenute in ottemperanza del disciplinare e strettamente necessarie al fine di dimostrare la piena disponibilità del suolo e degli eventuali immobili oggetto del programma di investimenti da parte del destinatario finale delle agevolazioni.
5. Per la descrizione dettagliata delle voci di spesa, delle condizioni e procedure necessarie a garantirne l'ammissibilità nel rispetto della normativa comunitaria vigente, si rinvia al disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.
6. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 6

Apporto del soggetto destinatario

1. I soggetti destinatari sostengono il programma di investimenti con apporto di capitale proprio in misura non inferiore al venticinque per cento del valore degli investimenti ammessi.

Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni, calcolate sulle spese ammissibili di cui all'articolo 5, sono concedibili nella forme tecniche di cui al decreto legislativo n.123/98 art. 7, anche combinate tra loro, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, finanziamento agevolato, in conto interessi, azioni di ingegneria finanziaria inerenti garanzie e partecipazioni al capitale di rischio.
2. La determinazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni avviene a seguito dell'attività di valutazione e di negoziazione di cui agli articoli seguenti, in conformità di quanto disposto dal presente regolamento e dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, nel rispetto del decreto legislativo n.123/98 e della normativa comunitaria vigente.

Art. 8

Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di Stato alle imprese.
2. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nella domanda e riportato nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

Art. 9

Modalità di accesso

1. La concessione delle agevolazioni avviene mediante procedura negoziale, ai sensi del decreto legislativo n. 123/98, articolo 6, attivata a seguito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4.
2. L'amministrazione regionale provvede alla pubblicazione di appositi bandi per acquisire le manifestazioni di interesse nell'ambito degli interventi definiti su base territoriale o settoriale. A tal fine il soggetto proponente presenta alla regione Campania domanda di accesso al contratto di programma regionale corredata di:
 - a) dettagliato piano progettuale;
 - b) documentazione comprovante la disponibilità di uno o più istituti di credito o società di investimenti o società finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, a cofinanziare i singoli investimenti, con allegata l'apposita relazione istruttoria per la concessione di linee finanziarie a medio e lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti;
 - c) documentazione e progetti di investimento delle singole imprese in caso di aggregazione consortile.

3. Le delibere, ovvero gli atti formali di concessione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera b), sono presentate dal soggetto proponente, pena la decadenza dai benefici, entro novanta giorni dalla notifica della concessione delle agevolazioni, e comunque entro la data di stipula del contratto di programma regionale, di cui sono parte integrante e sostanziale.

4. Alla data di presentazione della domanda di accesso i soggetti richiedenti dimostrano:

- a) la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove è realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli, anche nella forma di contratto preliminare, comprovanti proprietà o altro diritto reale di godimento, ovvero da titolo di concessione o equipollente;
- b) la conformità urbanistica rispetto alle attività oggetto del piano complesso di interventi.

Art. 10

Istruttoria, valutazione e negoziazione

1. La domanda di accesso, completa della documentazione, è sottoposta ad istruttoria di ammissibilità finalizzata alla verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti.

2. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione di validità e fattibilità del piano di interventi, sulla base dei seguenti profili:

- a) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- b) integrazione tra finanza agevolata e apporto di capitale proprio o finanza concessa da istituti di credito, società di investimento o società finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, nella forma di apporto di capitale sociale;
- c) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale, anche mediante ovvero fissate con il PASER;
- d) fattibilità tecnica;
- e) fattibilità amministrativa;
- f) fattibilità economico-finanziaria;
- g) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa e dell'incremento occupazionale;
- h) compatibilità ambientale e risparmio energetico;
- i) positivo impatto sul sistema socio-economico soprattutto in termini di impatto occupazionale nell'indotto.

3. Sulla base della valutazione di cui al comma 2, la Regione negozia con i proponenti variazioni ed integrazioni al piano progettuale presentato e l'eventuale impegno di altri enti interessati per favorirne l'attuazione.

Art. 11

Assistenza tecnica

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l'attività di advising, i riscontri necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere oggetto di affidamento totale o parziale a società in house della regione Campania, ovvero a banche o società aventi

comprovata esperienza in attività similari, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate, ai sensi della vigente normativa, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

Art. 12

Approvazione del piano di interventi.

1. L'approvazione del piano di interventi, a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria, è presupposto per la stipula del contratto di cui all'articolo 13 e per la concessione delle agevolazioni.
2. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, decadono dopo un anno.

Art. 13

Contenuto del contratto

1. Il contratto di programma regionale, stipulato tra la regione Campania ed il soggetto destinatario, è il documento di riferimento per l'attuazione del piano di interventi, il cui contenuto minimo è costituito dai seguenti elementi:
 - a) soggetti contraenti, oggetto, definizione delle reciproche obbligazioni e piano progettuale definitivo;
 - b) tipologia degli investimenti;
 - c) spese ammissibili;
 - d) modalità di esecuzione e tempi di attuazione;
 - e) tipo ed entità delle agevolazioni finanziarie;
 - f) capitale proprio ed impegni finanziari dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale, quelli degli istituti finanziari coinvolti e della Regione in relazione alle erogazioni delle agevolazioni;
 - g) dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
 - h) ricadute occupazionali dirette ed indirette del piano nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;
 - i) correlazione tra la tempistica di esecuzione degli investimenti e gli effetti di questi sui risultati delle imprese;
 - l) durata del contratto;
 - m) modalità di esecuzione di verifiche e controlli delle agevolazioni ed oneri;
 - n) modalità di rinegoziazione dei contenuti del contratto;
 - o) modalità di monitoraggio in itinere ed ex post, obblighi di rendicontazione parziale, finale e relazione annuale e finale sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;
 - p) casi e modalità di variazioni oggettive e soggettive del piano progettuale;
 - q) casi di decadenza, revoca parziale o totale dei contributi e risoluzione del contratto;
 - r) oneri derivanti dalla gestione del contratto;
 - s) soggetti terzi collaboratori per la gestione del contratto;
 - t) ogni altro elemento volto a definire compiutamente i rapporti tra le parti.

2. Le eventuali variazioni ai programmi di investimento, conseguenti alle attività di verifica e controllo di cui all'articolo 16, possono determinare rinegoziazioni del contratto di programma stipulato.

Art. 14 Erogazioni

1. Le modalità e le procedure di erogazione, nel rispetto del disposto del decreto legislativo n. 123/98 e del disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3, sono concordate nel contratto di programma regionale in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

2. Nel caso di beni acquistati in leasing si applicano le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 15 Chiusura degli investimenti

1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

- a) i beni sono stati consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi sono stati prestati come da apposito contratto di fornitura;
- b) l'impresa destinataria degli aiuti ha effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi;
- c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa acquirente;
- d) i beni acquisiti sono stati positivamente collaudati.

2. Il programma di investimenti è ultimato entro il termine previsto dal contratto, salvo eventuale proroga, adeguatamente motivata, richiesta prima della scadenza del contratto medesimo ed autorizzata dalla Regione.

3. Eventuali proposte di variazioni dei progetti oggetto del contratto di programma sono tempestivamente comunicate alla Regione ai fini della valutazione di congruenza, dell'ammissibilità e delle conseguenti rinegoziazioni del contratto.

4. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione al momento dell'erogazione a saldo, in relazione agli investimenti ammissibili realizzati, fermo restando l'importo massimo stabilito con il provvedimento di concessione.

Art. 16 Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso, e nei cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, anche ai sensi del decreto legislativo n.123/98, articolo 8, la regione Campania, o le altre istituzioni competenti, dispongono le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, ed effettuano le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, lo stato di esecuzione del contratto ed effettuare la valutazione qualitativa del regime di aiuto.

Art. 17
Revoca

1. La regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

- a) per le spese oggetto della domanda di agevolazione o per una parte di esse sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni richieste;
- c) non sono stati rispettati i vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione;
- d) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, risultano infondati, ovvero hanno subito variazioni rilevanti non autorizzate;
- e) gli investimenti realizzati non risultano funzionalmente ed organicamente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
- f) si rileva la falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata;
- g) altre cause di revoca previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e dal contratto stipulato.

2. In caso di revoca, disposta ai sensi del comma 1, si applica, oltre al recupero dell'agevolazione, anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura di due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui al comma 1, o disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente maggiorato di cinque punti percentuali.

Art. 18
Regole di cumulo

1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, se l'impresa destinataria non ne ha ancora beneficiato ed intende rinunciarvi.

2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili nell'ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.

Art. 19
Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché gli atti e la modulistica relativi all'attivazione del contratto di programma regionale sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

28 novembre 2007

Bassolino

REGOLAMENTO : “Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale “

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 2

Trattato, Roma, 25 marzo 1957: “Trattato che istituisce la comunità europea”

Art. 87

“1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione”.

Art. 88

“1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato

comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale”.

Comma 4

Legge Regionale 29 dicembre 2005 n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.

Art. 8 “1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2. Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse.

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato.

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano.

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma-quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi.

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo

economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura". 3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale”.

Nota all'art. 2

Comma 1

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123 “ Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 6 “Procedura negoziale”.

“1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico del procedimento.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 4. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla

base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento”.

Nota all'art. 3

Comma 4

D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Art. 107 “ Elenco speciale”

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 ”.

Nota all'art. 5

Comma 2

Art. 2359 del codice civile: " Società controllate e società collegate"

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati “

Nota all'art. 7

Comma 1

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123: già citato nella nota all'articolo 2

Art. 7 “ Procedure di erogazione”.

“1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria e all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.

3. Il credito d'imposta, non rimborsabile, può essere fatto valere, con le modalità e i criteri di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ai fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il bonus fiscale può essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto 24 gennaio 1996, n. 90 del Ministro delle finanze, in una o più soluzioni a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dello stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 , intestato allo stesso soggetto beneficiario, ivi

incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta. Il bonus fiscale è rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione del primo versamento delle imposte sul proprio conto fiscale, l'impresa beneficiaria consegna al concessionario uno dei due esemplari.

5. L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modalità, in quanto compatibili, previste al comma 2 per il contributo in conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui al medesimo comma. L'agevolazione derivante da un finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2, e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modalità di rimborso del finanziamento, che in ogni caso non possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammortamento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

6. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; esso è pari alla quota parte degli interessi, calcolati al tasso di riferimento previsto dal comma 2 dell'articolo 2, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del contributo avviene in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente all'impresa, a meno che la legge consenta, per le modalità di funzionamento del meccanismo finanziario, la possibilità di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente può, tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è perfezionato il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.

7. L'intervento relativo alle garanzie sui prestiti è calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al valore attuale al tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

8. Al procedimento di erogazione si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 6, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, ultimo periodo, del presente articolo.

9. Presso ciascuna amministrazione statale competente è istituito un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al quale affluiscono le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione degli interventi di competenza della medesima Amministrazione, amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi”.

Comma 2

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123: già citato nella nota all'articolo 2

Nota all'art. 9

Comma 1

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123: già citato nella nota all'articolo 2

Art. 6: già citato nella nota all'articolo 2

Nota all'art. 14

Comma 1

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123: già citato nella nota all'articolo 2

Nota all'art. 16

Comma 1

D. Lgs 31 marzo 1998 n. 123 già citato nella nota all'articolo 2

Art. 8 "Ispezioni e controlli"

“1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti, sono individuati gli strumenti idonei ad assicurare la piena trasparenza della gestione dei fondi e stabiliti i requisiti dei soggetti preposti alle attività ispettive, comprese le cause di incompatibilità, nonché i compensi indipendentemente dall'entità dell'intervento, le modalità di scelta dei campioni e di effettuazione delle ispezioni, la misura massima degli oneri per le attività di controllo poste a carico dei fondi per gli interventi, nonché gli indirizzi alle regioni in materia. I medesimi soggetti hanno libero accesso alla sede e agli impianti dell'impresa interessata. È fatto loro divieto di accettare qualunque tipo di beneficio e di intrattenere qualsiasi rapporto, che configuri conflitto di interesse, con le società beneficiarie degli interventi nonché con le società controllanti o controllate, durante lo svolgimento dell'incarico e per i successivi quattro anni.

3. Nei limiti fissati con le modalità di cui al comma 2, gli oneri per le attività di controllo ed ispettive sono posti a carico degli stanziamenti dei Fondi di cui al comma 9 dell'articolo 7.”